

COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA
Area __ Tutela Ambientale __
Ufficio__ Agricoltura __

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA (ART.40 c.4 bis L.R. 06/04/1996 n°16)

Art.1

Durante il periodo compreso tra il **15 giugno e il 15 ottobre**, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:

accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che producono faville o brace,

usare motori, fornelli inceneritori;

• di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio.

Art.2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, **dovranno provvedere** entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e

rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti gli stessi saranno realizzati d'ufficio dalla Amministrazione Comunale, con spese a carico soggetti obbligati.

Art.3

E' fatto obbligo, nel caso dei lavori di falciatura delle messi, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate, dovranno essere trasportate nelle aie di pertinenza.

Art.4

Nelle aie dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di 6 metri l'uno dall'altro;
- il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovrà essere posto a distanza non inferiore di 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;

il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc, dovrà essere

effettuato a motore spento;

• sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 litri, per ogni trattore uno di almeno 8 litri;

si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di

paglia o di altro materiale combustibile;

dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, i cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere";

oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei VV.FF., nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o

propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

Art.5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a metri 10,00.

Art.6

La sterpaglia, la vegetazione secca, in genere ed i rifiuti presenti, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.

Art.7

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli apprezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di m.200,00 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a m.10,00.

Art.8

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, noccioleti, vigneti, agrumeti, etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Art.9

Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515" e/o al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Distaccamento di Lentini, telefonando ad uno dei seguenti numeri : 115 - 095.7832717 - 095. 7832740 e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio comunale di protezione civile ecc.).

Art.10

Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Art.11

I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi.

Art.12

Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite, penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innesco di incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente, con irrogazione della sanzione amministrativa compresa fra \in 51,00 e \in 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. nº 16 del 06/04/96 e successive modifiche e integrazioni).